



COMUNE DI CROGNALETO
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. _____ del 31 luglio 2024.

INDICE

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I NORME PRELIMINARI	5
ART. 1 – Riferimenti normativi	5
ART. 2 – Oggetto	5
ART. 3 – Competenze e Responsabilità.....	5
ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	5
ART. 5 – Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE	6
ART. 6 – Dichiarazione di morte e atti correlati.....	6
ART. 7 – Periodo di osservazione dei cadaveri.....	6
ART. 8 – Disponibilità dei cadaveri	6
ART. 9 – Deposito e chiusura della salma nel feretro.....	6
ART. 10 – Tipologia di feretri per inumazione, tumulazione e cremazione.....	6
ART. 11 – Conformità dei feretri.....	7
ART. 12 – Targhetta di riconoscimento	7
CAPO III TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 13 – Modalità del trasporto e percorso	7
ART. 14 – Norme generali per i trasporti	7
ART. 15 – Trasporto da Comune a Comune per seppellimento o cremazione	8
ART. 16 – Trasporto di ceneri o resti.....	8
ART. 17 – Trasporto e sepolture a carico del Comune	8
TITOLO II I CIMITERI	8
CAPO I ORGANIZZAZIONE E SERVIZI CIMITERIALI	8
ART. 18 – Disposizioni generali sui cimiteri comunali	8
ART. 19 – Reparti speciali nei cimiteri comunali.....	8
ART. 20 – Ammissione nei cimiteri.....	9
ART. 21 – Disciplina dell’ingresso all’interno dei cimiteri.....	9
ART. 22 – Esecuzione opere ed accesso ai cimiteri.....	9
ART. 23 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali	9
ART. 24 – Norme di comportamento all’interno dei cimiteri	10
ART. 25 – Coltivazione di fiori ed arbusti.....	10
ART. 26 – Riti funebri	10

ART. 27 – Modalità di realizzazione tombe	10
CAPO II COSTRUZIONE DEI CIMITERI.....	11
ART. 28 – Disposizioni tecniche generali.....	11
ART. 29 – Piano Regolatore Cimiteriale	11
CAPO III INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASLAZIONE	11
ART. 30 – Inumazione.....	11
ART. 31 – Tumulazione.....	11
ART. 32 – Traslazione.....	12
CAPO IV CREMAZIONE.....	12
ART. 33 – Crematorio	12
ART. 34 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione e affidamento dell'urna cineraria	12
ART. 35 – Dispersione delle ceneri	13
ART. 36 – Registro per la Cremazione.....	14
CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	14
ART. 37 – Esumazione ordinaria.....	14
ART. 38 – Esumazione straordinaria	14
ART. 39 – Estumulazione ordinaria.....	15
ART. 40 – Estumulazione straordinaria.....	15
ART. 41 – Trattamento dei resti ossei	15
ART. 42 – Trattamento dei resti mortali.....	15
ART. 43 – Avvisi per esumazioni ed estumulazioni.....	16
ART. 44 – Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni.....	16
ART. 45 – Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali.....	16
TITOLO III CONCESSIONI	16
CAPO I TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI	16
ART. 46 – Concessioni per loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti	16
ART. 47 – Assegnazione dei loculi colombari, loculi ossari, delle nicchie cinerarie e sepolcreti.....	16
ART. 48 – Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni.....	17
ART. 49 – Concessione per sepolture private nei cimiteri.....	17
ART. 50 – Manutenzione.....	17
ART. 51 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri.....	17
ART. 52 – Concessioni Perpetue.....	17
CAPO II CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	17
ART. 53 – Cause di cessazione della concessione	17
ART. 54 – Rinuncia	18
ART. 55 – Revoca	18
ART. 56 – Decadenza	18

ART. 57 – Cessione della concessione	19
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	19
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE	19
ART. 58 – Registro delle operazioni cimiteriali	19
ART. 59 – Schedario dei defunti.....	19
ART. 60 – Schedario delle concessioni	19
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
ART. 61 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria	19
ART. 62 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza alle seguenti disposizioni:

- RD 27.07.1934, n. 1265 e ss.mm.ii., recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS.)"
- RD 09.07.1939, n. 1238 e ss.mm.ii., recante "Ordinamento dello stato civile"
- DPR 10.09.1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998
- DPR 03.11.2000, n. 396 e ss.mm.ii., recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- Legge 30.03.2001, n. 130 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- DPR 15.07.2003, n. 254, recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"
- Legge Regionale 10.08.2012, n. 41 e ss.mm.ii., recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

ART. 2 – Oggetto

Il presente regolamento ha ad oggetto le funzioni autorizzatorie e di vigilanza sulle operazioni funebri e cimiteriali conseguenti all'evento morte, nella garanzia del rispetto della dignità e della salvaguardia degli interessi igienico-sanitari.

Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3 – Competenze e Responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) i trasporti in ambito comunale, nonché la sepoltura, quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 17, ovvero qualora i familiari e/o gli eredi del defunto versino in condizioni di indigenza o bisogno;
- b) l'eventuale deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) l'eventuale deposizione delle ceneri in cinerario comune;

ART. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Sono in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

1. copia del presente Regolamento;
2. deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali;

durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal DPR 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002.

Qualora una salma già sepolta venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98).

Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

ART. 11 – Conformità dei feretri

La rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui al DPR 285/90, è attestata dal costruttore e/o dichiarata dall'impresario del servizio funebre.

ART. 12 – Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono, inoltre, portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13 – Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del RD 18.06.1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)", comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ART. 14 – Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del DPR 285/1990.

Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di

domanda degli interessati ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli artt. 101, 102 e 105 del DPR 285/1990.

ART. 15 – Trasporto da Comune a Comune per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme da Comune a Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di richiesta degli interessati e deve essere corredato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ART. 16 – Trasporto di ceneri o resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco o lamiera zincata, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia, chiusa con saldatura, anche a freddo, con targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca e piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui alla vigente normativa.

ART. 17 – Trasporto e sepolture a carico del Comune

Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, nonché della fornitura della cassa qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di indigenza o bisogno.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

TITOLO II I CIMITERI

CAPO I ORGANIZZAZIONE E SERVIZI CIMITERIALI

ART. 18 – Disposizioni generali sui cimiteri comunali

Il Comune prevede il seppellimento nei cimiteri esistenti nelle singole frazioni del territorio.

L'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, che li esplica mediante il personale comunale a tali funzioni adibito o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite da apposito soggetto qualificato incaricato.

ART. 19 – Reparti speciali nei cimiteri comunali

I cimiteri comunali non possono rifiutare la sepoltura a qualunque salma, né farla oggetto di discriminazioni etniche e religiose.

All'interno dei cimiteri comunali è possibile prevedere reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone non appartenenti ad alcuna religione o appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

ART. 20 – Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri comunali sono ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. le salme di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
3. le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
4. le salme di persone residenti in vita nel Comune;
5. le salme di persone non residenti, che al momento del decesso avevano il proprio coniuge ovvero congiunto fino al primo grado di parentela (genitori o figli) sepolti nei cimiteri del Comune;
6. le salme di persone non residenti nate nel Comune;
7. le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione a seguito di una concessione già in essere;
8. le salme di persone non residenti e non ricadenti nelle fattispecie precedenti, previa valutazione dell'Amministrazione comunale;
9. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra indicate.

ART. 21 – Disciplina dell'ingresso all'interno dei cimiteri

Tutti i cimiteri presenti nelle diverse frazioni del Comune sono aperti al pubblico in qualsiasi orario.

Nei cimiteri comunali non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, gli operatori cimiteriali non abbiano concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. È sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso ai portatori di handicap.

All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di feretri o di ditte specializzate nell'esecuzione di lavori riguardanti i manufatti funebri.

Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso a coloro che intendono svolgere attività di questua.

ART. 22 – Esecuzione opere ed accesso ai cimiteri

Per eseguire opere all'interno dei cimiteri comunali le imprese dovranno possedere idonea autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le imprese dovranno eseguire i lavori all'interno dei cimiteri comunali nel rispetto dell'orario stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunque non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei cimiteri comunali.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri comunali, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

ART. 23 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali

Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono comunque tenuti:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Agli addetti ai servizi cimiteriali è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi a qualunque titolo e in qualunque forma;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 24 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta degli aventi diritto;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- danneggiare aiuole o alberi, scrivere su lapidi o sui muri;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
- fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, nonché dei familiari interessati;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- vendere oggetti, distribuire o deporre materiale pubblicitario;
- assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, sarà richiesto l'intervento degli agenti della forza pubblica.

ART. 25 – Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano adeguatamente mantenuti e non sovrastino o arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Qualora ciò non avvenga, al fine di mantenere un adeguato decoro, gli addetti ai servizi cimiteriali provvederanno alla loro eliminazione.

ART. 26 – Riti funebri

All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 27 – Modalità di realizzazione tombe

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano e da lui autorizzato.

La ditta incaricata di eseguire opere per conto degli aventi diritto dei defunti dovrà darne preventiva comunicazione agli uffici del Comune.

I provvisori in legno od altro materiale dovranno essere smaltiti a cura e spese degli aventi diritto dei defunti.

CAPO II COSTRUZIONE DEI CIMITERI

ART. 28 – Disposizioni tecniche generali

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio comunale che deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

I progetti delle opere relative ai cimiteri seguono le disposizioni contenute nel Capo X del DPR 285/1990.

ART. 29 – Piano Regolatore Cimiteriale

Il Consiglio Comunale, per ciascun cimitero, adotta un piano regolatore cimiteriale per l'elaborazione del quale dovrà tenersi conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASLAZIONE

ART. 30 – Inumazione

Per inumazione si intende la sepoltura a terra, come specificamente descritto dal Capo XIV del D.P.R. 285/90.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da cippo/lapide/copritomba costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

Sul cippo/lapide/copritomba verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico agli aventi diritto della salma.

Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti e altri manufatti.

Le caratteristiche del suolo per i campi comuni di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, nonché la struttura e tipologia delle casse di inumazione devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/90.

ART. 31 – Tumulazione

Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi, nicchie e sepolcreti, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di

tempo determinato le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di un feretro.

Il Comune consente la tumulazione provvisoria di una salma nei casi strettamente necessari e motivati da necessità e urgenza, di volta in volta opportunamente valutati.

ART. 32 – Traslazione

Il Comune consente la traslazione, intesa come trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO IV CREMAZIONE

ART. 33 – Crematorio

Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il progetto di costruzione del crematorio comunale, per la cui realizzazione e gestione si applicano le disposizioni contenute nella Legge 130/2001.

Il Comune, fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti più facilmente raggiungibili.

ART. 34 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione e affidamento dell'urna cineraria

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri. Ogni feretro è avviato alla cremazione singolarmente.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso previa acquisizione del certificato necroscopico e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei familiari, così come previsto dall'art. 3 della Legge 130/2001.

L'urna cineraria sigillata, contenente le ceneri di una sola salma e riportante all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, può essere, su richiesta degli interessati e previo pagamento della concessione, inumata o tumulata, in sepoltura privata o in cinerario comune all'interno del cimitero, oppure può essere consegnata al soggetto affidatario.

Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale 41/2012, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° Luglio 2002.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale che, redatto in triplice copia, indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile dal soggetto individuato in vita dal defunto. Tale soggetto può essere una persona fisica, un ente od un'associazione; in mancanza della individuazione del soggetto da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a chiedere la cremazione.

L'affidamento delle ceneri comporta l'assunzione di responsabilità in ordine alla corretta custodia delle medesime conformemente al senso di rispetto della dignità del defunto. L'urna contenente le ceneri deve avere destinazione stabile e protetta da ogni profanazione e deve essere conservata nel luogo indicato nella richiesta. A mezzo del corpo di Polizia Municipale potranno essere disposti controlli a campione presso il luogo di conservazione dell'urna.

Nell'istanza di affidamento delle ceneri dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del soggetto richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza.

Nel caso in cui l'affidatario cambi luogo di conservazione delle ceneri, lo stesso dovrà comunicare tale evento al Comune entro 3 giorni dalla variazione.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ART. 35 – Dispersione delle ceneri

In una concezione che valorizza il diritto della persona di disporre delle proprie spoglie mortali, l'ordinamento mortuario attualmente in vigore prevede, oltre alla pratica dell'affidamento al familiare dell'urna, anche la pratica della dispersione in natura delle ceneri.

La dispersione delle ceneri deve emergere dalla volontà del defunto, la cui espressione può essere consentita in varie forme: per disposizione testamentaria; dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 c.c.); dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali; semplice dichiarazione verbale resa in vita dal defunto (in questo caso, i congiunti: coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori, possono esprimere la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale).

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e nel rispetto, dunque, della volontà del defunto, è consentita:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei Cimiteri comunali;
- b) in natura, ovvero: in montagna a distanza di almeno duecento metri dai centri ed insediamenti abitativi, nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in mare, in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;
- c) in aree private;

La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dai centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare la dispersione delle ceneri deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune dal soggetto individuato in vita dal defunto; in mancanza della individuazione da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a richiedere la cremazione.

La richiesta deve essere accompagnata da:

- dichiarazione che indichi il luogo prescelto e la data in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
- documento che attesti la volontà del defunto alla dispersione;
- i dati anagrafici del richiedente incaricato alla dispersione;
- i dati del defunto;
- autorizzazione del proprietario del luogo scelto per la dispersione (se privato);
- dichiarazione che non vi siano vincoli imposti dall'Autorità giudiziaria;

- il luogo in cui l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa.
Considerato come il territorio del Comune di Crognaleto rientra, per la quasi totalità, all'interno del perimetro del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, il soggetto incaricato alla dispersione delle ceneri dovrà inviare per conoscenza all'Ente Parco una comunicazione contenente le indicazioni riportate nell'istanza inoltrata al Comune.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

La violazione delle disposizioni del precedente articolo comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata in uno dei cimiteri comunali, a carico dell'affidatario dell'urna o dell'incaricato alla dispersione, una apposita targa riportante l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. La targa dovrà essere realizzata con le tipologie di materiali utilizzate per le lapidi destinate agli ossari.

ART. 36 – Registro per la Cremazione

Ai sensi dell'art. 32 della LR 41/2012, è istituito presso l'Ufficio di Stato civile il registro per la cremazione dove sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispose un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 37 – Esumazione ordinaria

Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione e non richiede la presenza di operatori sanitari.

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del DPR 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 e dal DPR 254/2003.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Le esumazioni ordinarie sono effettuate dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 38 – Esumazione straordinaria

L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del DPR 285/90.

Le esumazioni straordinarie devono essere effettuate tramite soggetto esterno qualificato e le spese sono a carico dell'avente diritto alla salma.

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. e degli operatori del servizio cimiteriale o del personale di soggetto esterno qualificato incaricato

dall'Amministrazione Comunale.

ART. 39 – Estumulazione ordinaria

Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione a tempo determinato, senza la presenza di operatori sanitari.

Ogni anno viene predisposto lo scadenziario delle concessioni dell'anno successivo e il relativo elenco è a disposizione dei cittadini.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale secondo la programmazione stabilita.

ART. 40 – Estumulazione straordinaria

Si definisce straordinaria l'estumulazione eseguita prima dello scadere della concessione, che può avvenire nei seguenti casi:

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta degli aventi diritto, subordinatamente all'autorizzazione del Sindaco, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 DPR 285/90).

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale, alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L.

ART. 41 – Trattamento dei resti ossei

Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione provenienti da esumazioni e da estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

A richiesta e spese degli aventi diritto i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

ART. 42 – Trattamento dei resti mortali

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art 3 del DPR 254/2003.

I trattamenti consentiti per i resti mortali derivanti da esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- nuova inumazione;
- avvio a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile e telo barriera, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 DPR 285/1990).

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, devono essere, sulla base di quanto richiesto dagli aventi diritto:

- inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 DPR 285/1990), purché in contenitore di materiale facilmente combustibile e del telo barriera, previa asportazione dello zinco; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse degli aventi diritto viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, per i resti mortali da

inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98, paragrafi 2 e 3).

ART. 43 – Avvisi per esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni si effettuano in date stabilite dagli uffici comunali e sono comunicate con congruo anticipo alle persone interessate.

ART. 44 – Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni

Qualora si presuma che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono richiederne la consegna prima che le operazioni vengano eseguite. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere riposti insieme ai resti ossei nell'apposita cassetina zincata.

ART. 45 – Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del DPR 254/2003 e comunque secondo le normative vigenti in materia.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 46 – Concessioni per loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti

Per le sepolture individuali può essere concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione;
- La data di inizio della concessione e la durata della stessa;
- La/e persona/e concessionaria/e;
- Il nominativo del destinatario della concessione;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 47 – Assegnazione dei loculi colombari, loculi ossari, delle nicchie cinerarie e sepolcreti

I loculi colombari vengono assegnati previa richiesta degli aventi diritto.

È ammessa la concessione di loculi colombari a persone in vita che siano parenti di 1° grado, coniuge con il defunto, anche a seguito di richiesta differita nel tempo.

Non è ammessa la concessione di loculi colombari per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per i quali verranno concessi loculi ossari o nicchie cinerarie.

I loculi colombari sono concessi esclusivamente per le salme di cui al precedente art. 20.

I sepolcreti vengono assegnati secondo le modalità previste per i loculi colombari.

Nei cimiteri del Comune i loculi ossari vengono concessi per collocazione resti ossei e ceneri, previa richiesta degli aventi diritto alla salma, per i defunti di cui al precedente art. 20.

È ammessa la concessione di loculi ossari a persone in vita che siano parenti di 1° grado, coniuge con il defunto, anche a seguito di richiesta differita nel tempo.

Le nicchie cinerarie vengono concesse secondo le modalità previste per i loculi ossari.

ART. 48 – Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

La durata delle concessioni cimiteriali è a tempo determinato per una durata non superiore a 99 anni, come previsto per le sepolture private dall'art. 92 del DPR 285/1990.

La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di stipula del contratto.

Allo scadere della concessione dei loculi ossari, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione dei resti e alla sistemazione degli stessi nell'ossario comune.

Allo scadere della concessione delle nicchie cinerarie, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione delle ceneri e alla sistemazione delle stesse nel cinerario comune.

Allo scadere della concessione dei loculi colombari e sepolcreti, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione della salma e alla sistemazione dei resti nell'ossario comune, salvo il caso in cui gli aventi diritto non dispongano per la collocazione in loculo ossario. Qualora la salma non sia completamente mineralizzata, la stessa verrà inumata nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva salvo che gli aventi diritto non dispongano per la cremazione.

Ogni anno si provvede all'affissione all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale dell'elenco delle concessioni la cui scadenza è prevista nell'anno solare successivo.

ART. 49 – Concessione per sepolture private nei cimiteri

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Tali aree devono essere previste nel piano regolatore del Comune.

Alla concessione delle sepolture private si applica quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del DPR 285/1990.

ART. 50 – Manutenzione

I concessionari sono tenuti a mantenere in stato decoroso i loculi colombari, i loculi ossari, le nicchie cinerarie ed i sepolcreti di loro concessione.

In caso d'inadempimento il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto e si riscontri pericolo per la pubblica incolumità, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 51 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

La costruzione di cappelle private fuori dai cimiteri destinati ad accogliere salme o resti mortali, deve essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e sentito il coordinatore della ASL.

Per la costruzione e la gestione dei sepolcri privati fuori dai cimiteri, nonché per la tumulazione presso gli stessi, si applicano le disposizioni di cui al Capo XXI del DPR 285/1990.

ART. 52 – Concessioni Perpetue

Tutte le concessioni perpetue, ovvero quelle per le quali non è definibile la durata o quelle per le quali non è stata sottoscritta alcuna concessione, rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del DPR 803/1975 (successivamente sostituito dal DPR 285/1990), devono essere uniformate al regime di temporaneità previsto dal presente regolamento.

CAPO II CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 53 – Cause di cessazione della concessione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine stabilito nella concessione.

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo colombario, ossario,

nicchia cineraria e sepolcreto.

Il comune provvederà, con congruo anticipo, a comunicare ai concessionari la scadenza della concessione, invitandoli ad assumere decisioni in merito alla collocazione dei resti mortali, dei resti ossei o delle ceneri.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca o decadenza.

ART. 54 – Rinuncia

Il concessionario può chiedere l'estinzione anticipata della concessione, se il loculo non è mai stato utilizzato, ovvero se chiede di effettuare un'estumulazione straordinaria di salma o resti o ceneri da loculi colombari, loculi ossari o nicchie cinerarie, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di rinuncia al diritto di concessione il concessionario può richiedere rimborso nei seguenti casi:

- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro un anno dalla stipula del contratto di concessione: sarà rimborsato il totale dell'importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria se versate;
- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata dopo un anno dalla stipula del contratto di concessione, sarà rimborsato l'importo versato in modo proporzionale, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria se versate;
- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro 10 anni dalla stipula del contratto di concessione, sarà rimborsato il 50% dell'importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria se versate;

Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata oltre 10 anni dalla stipula del contratto di concessione, non sarà effettuato nessun rimborso.

ART. 55 – Revoca

È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento e/o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Al verificarsi di uno dei suddetti casi la concessione in essere viene revocata dal Comune con atto del Dirigente del Settore interessato e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. Tutte le spese saranno a carico del Comune.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 56 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria da almeno 5 anni;
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei primi due casi previsti sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero ove è collocata la sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite atto del Dirigente del Settore interessato.

Una volta pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 57 – Cessione della concessione

Il destinatario di una concessione può rinunciare al diritto di sepoltura a favore di un familiare di primo grado, previa variazione dell'atto di concessione a suo tempo rilasciato. →

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 58 – Registro delle operazioni cimiteriali

Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/1990, il registro annuale delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 59 – Schedario dei defunti

È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, che può essere tenuto anche in modo informatico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:

- le generalità del defunto
- il numero della sepoltura
- le operazioni cimiteriali eseguite.

ART. 60 – Schedario delle concessioni

È istituito lo schedario delle concessioni, che può essere tenuto anche in modo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

ART. 62 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.